

Rapporto

numero	data	Dipartimento
5798 R	31 agosto 2006	CONSIGLIO DI STATO
Concerne		

**della Commissione speciale Costituzione e diritti politici
sull'iniziativa parlamentare 23 gennaio 2006 presentata nella forma
elaborata da Alessandro Torriani per la modifica dell'art. 143 lett. d)
della legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP)
(v. messaggio 23 maggio 2006 n. 5798)**

Con l'iniziativa parlamentare in oggetto il collega Torriani ha proposto una modifica dell'art. 143 lett. d) della LEDP per ovviare ad un'incongruenza del testo legale attualmente in vigore.

La LEDP, infatti, prevede al suo art. 143 lett. d) che sul formulario per la Domanda di referendum sia riportato integralmente l'art. 120, riferito alla domanda d'iniziativa popolare, che, riferendosi al cittadino che firma l'atto popolare, al cpv. 2 recita:

²*Egli può firmare una sola volta la stessa domanda d'iniziativa.*

Per ovviare all'inconveniente di ritrovare sui formulari per i referendum norme legali che si riferiscono esplicitamente alle iniziative popolari, l'iniziativista propone di modificare la lettera d) dell'art. 143 come segue:

d) apposizione della firma

¹*L'avente diritto di voto deve scrivere a mano ed in modo leggibile le proprie generalità su una lista intestata al proprio Comune di domicilio ed apporvi anche la firma.*

²*Egli può firmare una sola volta la stessa Domanda di referendum.*

³*Chiunque contravviene a quanto prescritto dal cpv. 2 è punito dalla Cancelleria dello Stato con una multa fino ad un massimo di fr. 1'000.-, riservate le penalità previste dal Codice penale.*

Con messaggio n. 5798 il Consiglio di Stato riconosce l'incongruenza formale nel rimando puro e semplice di cui all'art. 143 lett. d) LEDP, sottolinea come esso non abbia di fatto mai posto problemi reali e propone due varianti per risolvere il problema, diverse da quella indicata dall'iniziativa. Ambedue le varianti risultano molto più semplici della formulazione, complessa e ripetitiva, proposta dall'iniziativa. La variante 1 propone di modificare la lett. d) dell'art. 143 aggiungendo al testo "il testo dell'art. 120" la precisazione "riferito alla domanda di referendum". La variante 2 propone invece di modificare la norma a cui si fa riferimento, ossia l'art. 120, togliendo al cpv. 2 la specifica "d'iniziativa".

A parere della Commissione questa ultima soluzione appare essere la migliore, quella che muta il meno possibile il testo legale della LEDP e risolve nel contempo l'incongruenza formale messa in luce dall'iniziativa.



Per queste ragioni, in accoglimento dell'iniziativa, seppur nella formula del controprogetto proposto dal Consiglio di Stato, si propone al Gran Consiglio di voler accogliere la modifica legislativa allegata al presente rapporto.

Per la Commissione speciale Costituzione e diritti politici:

Manuele Bertoli, relatore

Adobati - Bagutti - Bergonzoli - Bonoli - Brivio -

Butti - Ducry - Fornera - Ghisletta D. - Giudici -

Lotti - Pedrazzini - Ravi - Savoia - Torriani

Disegno di

LEGGE

sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare 23 gennaio 2006 presentata nella forma elaborata da Alessandro Torriani;
- visto il messaggio 23 gennaio 2006 n. 5798 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 31 agosto 2006 n. 5798 R della Commissione speciale Costituzione e diritti politici

d e c r e t a :

I.

La Legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 è modificata come segue:

Art. 120 cpv. 2

²Egli può firmare una sola volta la stessa domanda.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.